

# STATUTO

## “Ecosistema Innovazione iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem”

### Art. 1

#### Denominazione e sede

1. E' costituito un Consorzio a rilevanza esterna, ai sensi degli artt. 2602 e ss.mm.ii. Codice Civile, denominato “*Ecosistema Innovazione iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem*”.
2. Il Consorzio è costituito per la realizzazione del Programma di Ricerca (in seguito “Programma di Ricerca”) presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca (in seguito “MUR”) dall’ente proponente. Il Programma di Ricerca intende conseguire gli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito “DD”), concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 2 Dalla Ricerca all’Impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DD.
3. Il Consorzio funge da soggetto attuatore (HUB) per la realizzazione del Programma di Ricerca in qualità di Ecosistema dell’Innovazione – come definito al punto 31 dell’art. 2 del DD – il cui scopo principale rientra nell’ambito dell’area “Digital, Industry, Aerospace”, ai sensi dell’art. 1 comma 1, del DD coerente con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, ai sensi dell’art. 4, punto 4, del DD.
4. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
5. Il Consorzio ha sede in Padova e potrà istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

### Art. 2

#### Scopo e attività

1. Il Consorzio è costituito per la realizzazione del Programma di Ricerca richiamato al comma 2 dell’art. 4 del DD ed è finalizzato ad estendere i benefici delle tecnologie digitali alle principali aree di specializzazione del Triveneto, che comprende le due Regioni Friuli-Venezia Giulia (FVG) e Veneto e le due Province Autonome di Trento e Bolzano, potenziando le tecnologie digitali nell’ambito del settore industriale-manifatturiero, dell’agricoltura, mare, montagna, edilizia, turismo, cultura, salute e cibo.
2. Il Programma di Ricerca viene realizzato attraverso una struttura formata da *Hub e Spoke*. L’*Hub* rappresenta il referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca dell’Ecosistema dell’Innovazione nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell’Ecosistema dell’Innovazione, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di Ricerca, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli *Spoke* e loro affiliati. Gli *Spoke* sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione dei Programmi di Ricerca dell’Ecosistema dell’Innovazione, presso cui sono localizzate le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca. Ogni *Spoke* riceve dall’*Hub* le agevolazioni in ragione delle attività svolte così come previste dal Programma di Ricerca e provvede alla rendicontazione all’*Hub* delle spese proprie e dei soggetti affiliati, sostenute per l’attività di ricerca di sua competenza. Per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli *Spoke* possono avvalersi, attraverso

la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, come indicati nella proposta (“*soggetti affiliati allo Spoke*”).

3. Il Consorzio:

- a) rappresenta – ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DD – il referente unico per l’attuazione Programma di Ricerca (Hub);
- b) svolge le attività di gestione e di coordinamento del Programma di Ricerca;
- c) riceve dal MUR i finanziamenti da destinare alla realizzazione del Progetto di Ricerca;
- d) verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;
- e) svolge – ai sensi dell’art. 7 del DD – attività riconducibili al Campo di intervento 019 – Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI di cui al Regolamento (UE) 2021/241 allegato VII e che e relative spese concorrano al conseguimento del vincolo *digital* di cui all’allegato VII del Regolamento UE 2021/241;
- f) svolge ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca per la quale è stato costituito.

4. Il Consorzio svolge le attività strumentali necessarie, utili od opportune ad assicurare l’adempimento del Programma di Ricerca, secondo le previsioni dell’art. 15 del DD.

5. Il Consorzio, nel rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, a progetti e reti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti e reti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l’obiettivo di garantire ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali del Consorzio e dei singoli soci. Nella valutazione dei progetti, il Consorzio dovrà tener conto, in particolare:

- i. della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico del Consorzio;
- ii. della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
- iii. dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
- iv. dei profili innovativi del progetto;
- v. delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

6. Per il raggiungimento dei suoi scopi il Consorzio potrà tra l’altro:

- i. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- ii. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statuari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- iii. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione il Consorzio è stato istituito;
- iv. stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione nella più

generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi tre esercizi;

- v. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo.
- vi. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- vii. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
- viii. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, il Consorzio potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

### **Art. 3**

#### **Durata**

1. La durata del Consorzio è decennale e decorre dalla data dell'atto costitutivo. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.
2. La durata di realizzazione del Programma di Ricerca del Consorzio è stabilita – ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DD – in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento al Programma di Ricerca; ai sensi della medesima norma il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di Ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026 (di seguito "il Periodo di Durata del Programma").
3. Il Consorzio proseguirà la propria attività anche oltre il periodo di durata del Programma di Ricerca, nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

### **Art. 4**

#### **Patrimonio**

1. Il Fondo Consortile iniziale è pari ad euro 100.000 (centomila) e viene costituito con le somme versate dai consorziati in fase di adesione, fino alla concorrenza di euro 100.000 (centomila).
2. Il Fondo di gestione del Consorzio è costituito dagli importi dei contributi di cui al successivo art. 6 non versati al Fondo Patrimoniale.
3. Le quote saranno versate dai singoli consorziati entro 15 (quindici) giorni dall'atto costitutivo.
4. Ogni altra Università/Ente che entri a far parte del Consorzio è tenuto al versamento di una quota di adesione stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci, entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione della delibera di approvazione dell'adesione da parte dell'Assemblea stessa.
5. Il Consorzio potrà accettare donazioni o assegnazioni effettuate da consorziati o da terzi a titolo di liberalità.
6. Le risorse costituenti il Fondo Consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo per i residui derivanti dal caso di scioglimento del Consorzio.
7. Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili strettamente necessari per il raggiungimento dello scopo consortile.

8. Il Consorzio agisce in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del bilancio del Consorzio e del fondo consortile. E' esclusa ogni garanzia dei consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

## **Art. 5**

### **Soci del Consorzio**

1. I soci del Consorzio si distinguono nelle seguenti categorie:

#### **A. FONDATORE PROPONENTE**

In relazione alla funzione svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 12, del DD, è Fondatore Proponente l'Università degli Studi di Padova, con sede in Via 8 Febbraio n. 2, 35122 Padova, quale Soggetto Proponente – ai sensi degli art. 2, 4 e 11 del DD – della proposta progettuale relativa all'Ecosistema dell'Innovazione nell'ambito del "Digital, Industry, Aerospace".

#### **B. FONDATORI**

- a. Università;
- b. Enti Pubblici di Ricerca vigilati MUR;

##### **Ba) Università**

Appartengono alla categoria delle Università le Università statali e non e gli istituti universitari a ordinamento speciale (quali definiti al punto 7 dell'art. 2 del DD)

##### **Bb) Enti Pubblici di Ricerca vigilati MUR**

Appartengono alla categoria degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati MUR gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D. Lgs. 218/2016 (quali definiti al punto 8 dell'art. 2 del DD).

I Soci Fondatori sono:

- Università degli Studi di Verona
- Università Ca' Foscari Venezia
- Università IUAV di Venezia
- Università degli Studi di Trento
- Libera Università di Bolzano
- Università degli Studi di Udine
- Università degli Studi di Trieste
- SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
- Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.

#### **C.AFFILIATI**

- a) Altri Enti Pubblici di Ricerca;
- b) Enti Pubblici Territoriali, comprese le rispettive società, controllate ed "in house";

c) Altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca altamente qualificati.

Ca) altri Enti Pubblici di Ricerca

Appartengono alla categoria degli altri Enti Pubblici di Ricerca gli enti pubblici di rilevanza nazionale che svolgono attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico scientifico diversi da quelli individuati all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D. Lgs. 218/2016.

Cb) Enti Pubblici Territoriali, comprese le rispettive società, controllate ed "in house"

Appartengono alla categoria degli Enti Pubblici Territoriali le Regioni autonome o a statuto speciale e a statuto ordinario, le province autonome o a statuto speciale e a statuto ordinario, i comuni e le città metropolitane.

Cc) Altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca altamente qualificati

Appartengono a tale categoria i soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca altamente qualificati.

2. Per la durata del Programma di Ricerca:

a) I soci del Consorzio devono essere specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, e ciascuno coinvolto nel Programma di Ricerca del Consorzio in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione ai sensi dell'art. 4, comma 9, del DD

b) ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del DD, gli Enti Pubblici Territoriali non dovranno essere in numero maggiore di 6.

3. Per la durata del Progetto di Ricerca, di cui al comma 2 art. 3, potranno aderire, anche successivamente alla costituzione del Consorzio, i soggetti indicati come Affiliati nel Progetto di cui all'art. 2, la cui contribuzione potrà essere di natura finanziaria, non finanziaria o mista e verrà definita dal Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del Programma di Ricerca, i Soci Affiliati di natura privata non devono essere in una delle condizioni previste all'articolo 7 comma 4 del DD.

## **Art. 6**

### **Contributi**

1. I contributi della categoria A) FONDATORE PROPONENTE e B) FONDATORI, corrisposti in sede di costituzione o di successiva adesione e poi annualmente per i successivi 4 anni, è di 25.000 (venticinquemila) euro.

2. I contributi della categoria B) AFFILIATI saranno di natura finanziaria, non finanziaria o mista e verranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Ogni determinazione o successiva variazione dei contributi dovrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione in misura necessaria al raggiungimento dello scopo.

## **Art. 7**

### **Ammissione di nuovi fondatori e affiliati.**

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono aderire devono rivolgere domanda scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti del Consorzio e di accettarle integralmente, nonché di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione, fornendo tutte le informazioni, le garanzie

e le dichiarazioni ritenute necessarie dall'organo amministrativo e da eventuali regolamenti.

2. L'adesione del nuovo socio viene deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci.

3. Durante il Programma di Ricerca, ai sensi dell'art. 19 del DD, le variazioni soggettive sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori *Spoke* e/o affiliati agli *Spoke*, quali fusioni e/o incorporazioni.

## **Art. 8**

### **Recesso**

1. E' ammesso il recesso libero e senza penalità, fermo restando l'inesigibilità delle quote versate, da parte dei Fondatori previa comunicazione da inviare almeno tre due mesi prima della fine di ciascun anno tramite lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. indirizzata al Presidente del Consorzio. Esso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
2. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione nei limiti del pagamento della quota non ancora versata.
3. L'Assemblea dei soci decide, a maggioranza degli aventi diritto dei suoi componenti, l'esclusione di membri del Consorzio per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
4. In caso di recesso o di esclusione di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del fondo consortile del Consorzio.

## **Art. 9**

### **Organi del Consorzio**

1. Sono Organi del Consorzio:
  - il Presidente del Consorzio;
  - l'Assemblea Generale dei Soci;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Consiglio Scientifico;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Consiglio degli Stakeholder.

## **Art. 10**

### **Presidente**

1. Il Presidente del Consorzio rimane in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile consecutivamente per un solo mandato.
2. Il Presidente è nominato dai componenti dell'Assemblea Generale dei Soci tra i membri delle Università presenti nel Consorzio. In sede di prima applicazione il Presidente del Consorzio viene nominato all'atto costitutivo ed è individuato dall'Ente Fondatore Proponente.
3. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
- provvede, anche mediante propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti del Consorzio;
- dispone la predisposizione dello schema di bilancio, coadiuvato dal Direttore Generale e anche avvalendosi di consulenti esterni;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vicepresidente;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
- vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- espleta ogni altra funzione che lo Statuto del Consorzio non attribuisca espressamente ad altri organi.

4. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

## **Art. 11**

### **Assemblea Generale dei Soci**

1. L'Assemblea Generale dei Soci è composta dal legale rappresentante o da un suo delegato per ciascun socio del Consorzio ed è presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. L'Assemblea Generale dei Soci, riunita in seduta ordinaria:

- nomina il Presidente del Consorzio, i membri del Consiglio di Amministrazione e quelli del Consiglio Scientifico;
- con scadenza annuale approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo, il programma delle attività proposte dal Consiglio Scientifico dopo averne verificato la coerenza con gli obiettivi programmatici e approva la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dopo averne valutato la coerenza con il bilancio di previsione;
- delibera sull'ammissione di nuovi consorziati, le relative quote di adesione e prende atto dei recessi dal Consorzio;
- delibera l'esclusione di membri del Consorzio per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- definisce gli eventuali compensi degli organi di governo del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera, ove richiesto, in merito alle proposte formulate dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione riguardanti lo sviluppo delle attività del Consorzio;
- approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.

3. L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio preventivo e una per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta, entro il 30 aprile. L'Assemblea viene altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o il Presidente del Consorzio.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, con PEC o email, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la stessa indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. E'

ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza mediante l'ausilio di supporti telefonici o informatici che assicurino il collegamento simultaneo dei partecipanti.

5. Le riunioni ordinarie dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei Soci del Consorzio presenti, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

7. L'Assemblea Generale dei Soci, riunita in adunanza straordinaria:

- delibera in merito alle modifiche dello Statuto previa acquisizione del parere favorevole degli Enti consorziati secondo le modalità proprie alle singole istituzioni;
- delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni con le modalità previste negli articoli successivi;
- delibera sull'eventuale proroga del termine del Consorzio.

8. Le riunioni straordinarie dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, sono valide con la presenza di due terzi dei componenti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti; le convocazioni delle riunioni straordinarie dell'Assemblea devono pervenire, complete di tutta la documentazione necessaria per l'assunzione delle opportune deliberazioni, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

9. Le Assemblee straordinarie aventi ad oggetto lo scioglimento del Consorzio e la destinazione dei suoi beni sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

10. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Direttore Generale che funge da Segretario verbalizzante.

## **Art. 12**

### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Coordinatore del Consiglio Scientifico e da tre membri nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, secondo i criteri previsti da apposito regolamento di costituzione e funzionamento dell'organo ai sensi dell'art.19 del presente Statuto, fermo restando che durante il Programma di Ricerca, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DD, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono rappresentare i soggetti vigilati dal MUR. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Scientifico ad eccezione del Coordinatore.

2. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione viene nominato all'atto della costituzione ai sensi dell'art. 21 comma 2.

3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio e i componenti sono rieleggibili. La data di scadenza del mandato dei Consiglieri deve coincidere con la seduta dell'Assemblea Generale dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

- amministra e gestisce le attività per la realizzazione delle finalità del Consorzio;
- redige i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e li sottopone all'Assemblea Generale dei Soci per la loro approvazione;



- redige il regolamento di contabilità ed eventuali altri regolamenti di amministrazione e li sottopone all'Assemblea Generale dei Soci per la loro approvazione;
- nomina il vice Presidente, su proposta del Presidente;
- nomina il Direttore Generale, su proposta del Presidente e ne definisce il compenso;
- nomina al suo interno, su proposta del Presidente, eventuali amministratori delegati identificando la materia e i limiti della delega;
- approva, gli accordi e le convenzioni necessarie per raggiungere le finalità del Consorzio;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione sulle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente e la relazione di programmazione per l'esercizio successivo, per la successiva approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- approva il piano di reclutamento del personale del Consorzio;
- approva, previo parere del Consiglio Scientifico, le rendicontazioni del Programma di Ricerca;
- delibera, con parere del Consiglio Scientifico, in materia di contratti di ricerca e convenzioni con enti pubblici e private;
- istituisce, con parere del Consiglio Scientifico, eventuali sedi operative del Consorzio;
- delibera, con parere del Consiglio Scientifico, per l'attivazione di eventuali borse di studio.

5. Tra le altre attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione verifica – ai sensi dell'art. 4, comma 14, del DD – il conseguimento delle scadenze (*milestones*) e degli obiettivi (*target*) previsti dal Programma di Ricerca.

6 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale partecipa con funzioni di segretario.

### **Art. 13**

#### **Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consorzio e la sua carica avrà una durata di tre esercizi finanziari. L'incarico è rinnovabile. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea Generale dei Soci e a quelle del Consiglio Scientifico, con funzioni di segretario.

2. Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni;

- esegue le deliberazioni degli organi consortili;
- dirige e coordina le attività del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- gestisce il personale;
- esegue le specifiche attività che gli sono assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Con riferimento alle attività del Consorzio necessarie per l'attuazione del Programma di Ricerca, il Direttore Generale:

- controlla l'attuazione del Programma di Ricerca secondo le linee programmatiche;
- produce su base bimestrale le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività del Programma di Ricerca;
- fornisce tutta la documentazione e le informazioni relative alle procedure adottate per l'attuazione e alle spese sostenute per il Programma di Ricerca;
- fornisce tutte le informazioni necessarie per garantire piena visibilità ai finanziamenti UE/MUR.

## **Art. 14**

### **Il Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto da un componente designato da ciascun Ente Fondatore e viene nominato dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Scientifico rimane in carica per tre anni, coincidenti con tre esercizi finanziari. La carica di componente del Consiglio di Scientifico è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Coordinatore.

2. Il Coordinatore viene nominato dal Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta. In sede di prima applicazione, il Coordinatore del Consiglio Scientifico viene nominato all'atto della costituzione ai sensi dell'art. 21 comma 2.

3. Partecipa al Consiglio Scientifico, senza diritto di voto, il Coordinatore del Consiglio degli Stakeholder. Il Direttore Generale partecipa con funzioni di segretario.

4. Il Consiglio Scientifico propone la pianificazione delle attività scientifiche del Consorzio e funge da organo di indirizzo delle attività tecnologiche e di ricerca. A tale fine definisce e propone al Consiglio di Amministrazione i piani pluriennali delle attività di ricerca, di trasferimento tecnologico e di divulgazione scientifica e può formulare all'Assemblea Generale dei Soci proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Il Consiglio Scientifico valuta e decide su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle attività di ricerca del Consorzio.

Verifica in particolare, con il supporto del Direttore Generale, l'avanzamento del Programma di Ricerca e informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione.

Durante il Programma di Ricerca esprime parere al Consiglio di Amministrazione sulle seguenti materie:

- Il trasferimento di fondi agli spoke per le attività previste dal Programma di Ricerca;
- le rendicontazioni bimestrali del Programma di Ricerca provenienti dagli spoke;
- le rendicontazioni bimestrali del Programma di Ricerca da trasmettere al MUR;
- l'istituzione di eventuali sedi operative del Consorzio.

5. Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Coordinatore almeno due volte l'anno. Le convocazioni sono emanate di norma almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data prevista e possono essere inoltrate anche via PEC o email.

6. Le sedute del Consiglio Scientifico possono tenersi in teleconferenza o videoconferenza mediante ausilio di supporti telefonici o informatici che assicurino il collegamento simultaneo dei partecipanti.

7. Tutte le decisioni del Consiglio Scientifico sono adottate a maggioranza dei presenti, disponendo ogni membro del Consiglio di un voto.

#### **Art. 15**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, dall'Assemblea Generale dei Soci.
2. I componenti effettivi devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
4. Il Collegio, che dura in carica per un triennio e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

#### **Art. 16**

##### **Consiglio degli Stakeholder**

1. Il Consiglio degli Stakeholder è composto da promotori industriali quali associazioni industriali e stakeholder pubblici quali Regioni, Comuni, ecc.
2. Il Consiglio degli Stakeholder formula pareri sui programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico del Consorzio e sull'impatto economico a livello locale, nazionale ed internazionale del Progetto di Ricerca.
3. Il Consiglio degli Stakeholder elegge al suo interno il Coordinatore.

#### **Art. 17**

##### **Gestione amministrativo-contabile**

1. La gestione amministrativa e contabile del Consorzio è effettuata secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di impresa.
2. L'attività del Consorzio è organizzata in conformità a programmi pluriennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
3. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno l'Assemblea Generale dei Soci approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile.
4. L'Assemblea Generale dei Soci delibera entro il termine di ciascun anno il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente.

#### **Art. 18**

##### **Scioglimento del Consorzio**

1. Le cause di scioglimento del Consorzio sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
  - a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
  - b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
  - c) per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa;

d) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.

2. Lo scioglimento del Consorzio comporta la sua messa in liquidazione. Gli organi amministrativi del Consorzio perdono i loro poteri dal momento della liquidazione e le relative procedure sono affidate ad un Liquidatore nominato dall'Assemblea Generale dei Soci. I beni che residuano dopo la liquidazione sono ripartiti, secondo deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, tra i Consorziati o alternativamente devoluti a favore di altra istituzione che dia garanzia di poter proseguire efficacemente i medesimi scopi del Consorzio.

#### **Art. 19**

##### **Regolamento di costituzione e funzionamento degli Organi**

1. Entro dodici mesi dalla costituzione del Consorzio e, comunque, in funzione delle necessità gestionali ed amministrative dello stesso, il Consiglio di Amministrazione definisce il regolamento di costituzione e funzionamento degli organi, nel rispetto delle previsioni dello Statuto del Consorzio. Il Regolamento viene approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

#### **Art. 20**

##### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché tutte le controversie sorte tra i Consorziati oppure tra i Consorziati e il Consorzio aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, o tra il Consorzio e uno o più membri dei propri Organi Consortili, sarà competente in via esclusiva, il Foro di Padova.

#### **Art. 21**

##### **Normativa di rinvio e clausole transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative in materia di Consorzi vigenti al momento dell'applicazione.

2. In fase di prima applicazione, verranno nominati all'atto costitutivo il Presidente del Consorzio, il Coordinatore del Consiglio Scientifico e i tre Componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Entro 6 (sei) mesi dalla costituzione sono ammessi quali Soci Fondatori del Consorzio, senza necessità di successiva approvazione da parte degli organi del Consorzio, gli Enti di cui alla categoria B art. 5 comma 1, individuati nell'atto costitutivo. L'ammissione resta in ogni caso subordinata alle due seguenti condizioni:

- produzione della richiesta di divenire Socio del Consorzio;
- versamento della quota di adesione indicata all'art. 6 comma 1 del presente Statuto.